

Conclusione

Le intenzioni e gli obiettivi della Commissione non possono che essere vigorosamente approvati; tuttavia sarebbe difficile inserire in una direttiva tutte le disposizioni estremamente complesse che comporta un efficace meccanismo per la repressione del riciclaggio del denaro sporco.

La scelta di una formulazione sintetica, che riporti solo le disposizioni essenziali senza attardarsi in particolare sulle modalità pratiche di esecuzione dei principi posti, presenta tuttavia degli inconvenienti che il Comitato non può non denunciare.

Poiché gli Stati membri, hanno nella maggior parte approvato condizioni più vincolanti, ad esempio quelle

della Convenzione di Vienna, è lecito auspicare che si pervenga ad un accordo unanime in merito alla creazione di un processo tecnicamente efficace per la repressione del riciclaggio del denaro sporco.

L'analisi degli articoli sopra esposta consente indubbiamente di formulare delle proposte tecniche complementari, ma non pretende, tuttavia, di colmare le lacune di un dispositivo manifestamente incompleto. L'impossibilità, da parte del Comitato, di riprendere tutto il problema procedendo ad una nuova redazione, corrobora l'impressione secondo cui occorre dare alla proposta di direttiva un obiettivo più chiaro e preciso, ispirandosi alle raccomandazioni del GAFI cui verrebbe attribuito valore vincolante, in conformità della decisione del Vertice di Houston del luglio 1990.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1990.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e di prodotti a base di latte⁽¹⁾

(90/C 332/27)

Il Consiglio, in data 28 febbraio 1990, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca » incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Gardner, in data 12 luglio 1990.

Il Comitato ha adottato il 19 settembre 1990, nel corso della 279^a sessione plenaria, senza voti contrari e con due astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta è necessaria per proteggere il consumatore nel mercato senza frontiere e il Comitato l'accetta, fatte salve le riserve che seguono.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Il Comitato individua tre problematiche globali inerenti alla proposta in esame:

2.1.1. La salute pubblica non è divisibile: gli stabilimenti di piccole dimensioni mettono in pericolo solo un numero minore di persone. Tutti gli stabilimenti debbono essere coperti da norme sanitarie adeguate, i

⁽¹⁾ GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 112.

cui dettagli debbono essere adattati al tipo ed alle dimensioni degli stabilimenti stessi.

2.1.1.1. Si tratta di un'altra proposta che non include, nei « considerando » o nel testo, adeguati riferimenti alla direttiva sanitaria generale in corso di elaborazione presso altri servizi della Commissione, sebbene l'articolo 1.2 del doc. COM(89) 492 def. (Proposta di norme sanitarie generali per taluni prodotti di origine animale) stabilisca chiaramente che le disposizioni del presente regolamento si applicano senza pregiudizio della futura normativa orizzontale in materia di igiene delle derrate alimentari.

È essenziale che la proposta risulti conforme a tale direttiva ove necessario. Ciò è di particolare importanza per gli stabilimenti che possono essere esentati da tali norme. È ragionevole che vi siano deroghe rispetto ad alcune norme particolareggiate, ma ciò lascerebbe gli stabilimenti interessati senza norme comunitarie alternative di sorta, ragion per la quale essi potrebbero rappresentare un pericolo per il pubblico.

2.1.2. Le norme sanitarie relative al latte sono divise in due proposte separate: la proposta in esame e quella sul latte alimentare trattato termicamente. Tra le due esistono numerose interconnessioni e la loro interazione è causa di notevole confusione. La Commissione farebbe bene a riformularle in un unico documento dopo aver tenuto conto delle osservazioni del Comitato.

2.1.3. Le norme qualitative sono assai importanti. Tuttavia la loro presenza in una proposta in materia sanitaria ne attenua l'accento sulla salute. Le norme qualitative dovrebbero pertanto far parte di proposte a se stanti, relative alla qualità.

2.2. La proposta della Commissione presenta purtroppo alcune carenze a livello di traduzione di specifiche espressioni specialistiche, soprattutto nella versione tedesca. L'importanza delle disposizioni riguardanti l'igiene richiede in misura particolare una formulazione delle norme quanto più univoca possibile, nonché una traduzione accurata.

3. Osservazioni di carattere particolare

3.1. Preambolo

3.1.1. Viste le osservazioni di carattere generale dovrebbe venir aggiunto un nuovo « considerando »:

« Considerando che la concessione a taluni stabilimenti di deroghe a norme sanitarie specifiche della Comunità non pregiudica l'osservanza del disposto della Direttiva ... del ... sulla protezione della salute umana tramite il controllo della sanità dei prodotti alimentari ed il rispetto dei principi fondamentali d'igiene durante la produzione, il trattamento e la vendita. »

3.2. Articolo 1, paragrafo 1

3.2.1. Il campo d'applicazione andrebbe chiarito aggiungendo:

« ... come definito nell'Allegato II del Trattato. »

3.3. Articolo 1, paragrafo 2

3.3.1. Per i motivi ricordati nelle osservazioni di carattere generale, il Comitato preferirebbe che venissero soppresse tali esenzioni. Qualora si dovessero mantenere, è essenziale aggiungere quanto segue:

3.3.1.1. Anzitutto la prima frase dev'essere modificata:

« Il presente regolamento, eccettuato il Capitolo IV dell'Allegato, paragrafo 1, lettere A e B, non si applica alla vendita diretta: »

Ciò è necessario per garantire che non siano venduti pericolosi prodotti a base di latte. »

3.3.1.2. In secondo luogo andrebbe aggiunto alla fine un nuovo capoverso:

« Gli stabilimenti suelencati debbono comunque soddisfare i requisiti della Direttiva .../... sulla protezione della salute umana tramite il controllo della sanità dei prodotti alimentari ed il rispetto dei principi fondamentali d'igiene durante la produzione, il trattamento e la vendita. »

3.3.2. Questa modifica dovrebbe garantire che le norme fondamentali dell'igiene possano esser fatte rispettare dalle autorità competenti.

3.4. Articolo 2, paragrafo 1

Il riferimento ad un « effetto equivalente » risulta poco chiaro.

3.5. Articolo 2, paragrafo 2

Sostituire « trattamento fisico autorizzato » con « trattamento fisico riconosciuto ».

3.6. Articolo 2, paragrafo 3

3.6.1. Questa definizione dev'essere rivista. La versione attuale non è per nulla chiara. A quanto pare vi rientrano i gelati prodotti con latte intero e grassi vegetali, non così quelli prodotti con latte scremato e grassi vegetali. Allo stesso modo vi rientra la polvere di latte scremato, ma non quella di latte arricchito. Dal punto di vista dell'igiene le stesse norme debbono ovviamente esser valide per entrambi i tipi di prodotti.

3.7. Articolo 4

3.7.1. Aggiungere un nuovo punto:

« 5. Per ragioni sanitarie gli Stati membri o le regioni possono proibire la vendita di latte crudo nel proprio territorio. »

3.7.2. È attualmente il caso della Scozia, dove l'interdizione del latte crudo ha ridotto considerevolmente i casi d'intossicazione alimentare.

3.8. *Articolo 6, paragrafo 9*

3.8.1. Completare con:

«o essere oggetto di norme d'igiene adeguate a soddisfare i criteri igienici del corrispondente prodotto finito.»

3.9. *Articolo 7, paragrafo 1*

3.9.1. I prodotti al latte crudo possono rappresentare un rischio sanitario potenziale. Il Comitato non approva che deroghe di tale importanza per la salute pubblica siano lasciate ad un comitato senza la partecipazione dei cittadini. L'elenco dovrebbe esser parte della normativa o figurare in un suo emendamento. È importantissimo che l'elenco sia pubblicato nei luoghi in cui i cittadini hanno la possibilità di consultarlo.

3.10. *Articolo 7, paragrafi 3 e 4*

3.10.1. Sono del tutto inaccettabili nella loro forma attuale. Così come sono presentemente formulati, i prodotti coperti dai due paragrafi potrebbero contenere organismi capaci d'avvelenare gli alimenti, residui antibiotici, ecc. Come minimo i riferimenti alle esenzioni dell'articolo 6, paragrafi 1-4, devono essere così cambiati:

«... non soggetta alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1 (eccettuata la conformità al Capitolo II dell'Allegato), dei paragrafi 2 e 3 (eccettuato il Capitolo IV.1, A e B dell'Allegato) e del paragrafo 4.»

3.10.2. Si deve inoltre ribadire che i requisiti della direttiva generale sull'igiene per i prodotti alimentari, ricordata al punto 1.2, devono continuare ad esser validi per gli stabilimenti interessati.

3.10.3. Infine, debbono essere definiti i termini «trazionali» in 7.3 e «lungo periodo» in 7.4.

3.11. *Articolo 8*

3.11.1. Così come proposte le deroghe sono inaccettabili e sembrerebbero invero contraddire l'articolo 36 del Trattato. Rappresentano un caso estremo nel quale l'interazione tra le due proposte va a scapito della trasparenza: l'articolo 6.2 fa riferimento all'articolo 3, paragrafo 2 della proposta sul latte alimentare trattato termicamente, la quale fa a sua volta riferimento all'Allegato B, capitolo V.

3.11.2. Il risultato reale è di esentare gli edifici dalla pulizia quotidiana, dalla disinfezione quotidiana dei contenitori e dei posti di lavoro, ecc. L'articolo dovrebbe essere soppresso. Qualora l'articolo fosse mantenuto

nonostante le obiezioni del Comitato, il termine «produzione limitata» dev'essere quantificato e si deve chiarire che per gli stabilimenti in questione continua ad essere valida la direttiva generale sull'igiene di cui al punto 1.2.

3.11.3. Ogniqualvolta vengono chieste o concesse deroghe, esse dovrebbero essere pubblicizzate dall'autorità competente.

3.12. *Articoli 9-12*

3.12.1. Alcune delle misure che verranno proposte dalla Commissione possono influenzare l'interesse pubblico generale e, globalmente, gli interessi dei consumatori. In tali casi il progetto della Commissione in merito alle misure da adottare dovrebbe essere trasmesso anche al Comitato economico e sociale.

3.13. *Capitolo II, paragrafi 1 e 3*

3.13.1. Nella tabella delle norme, modificare l'ultimo punto come segue:

«Antibiotici (per ml): identificabili non con i metodi biologici riconosciuti.»

3.13.2. Il criterio espresso dal termine «non identificabile» è impossibile da rispettare.

3.13.3. La Commissione dovrebbe inoltre definire, e quindi includere, norme per l'aflatossina M 1.

3.13.4. I calcoli del tenore di germi e delle cellule somatiche ai livelli indicati nella proposta rappresentano criteri qualitativi e di scienza dell'allevamento, che poco hanno a che vedere con la salute pubblica. Essi dovrebbero essere inseriti in proposte separate concernenti tali argomenti.

3.13.5. Qualora siano mantenuti nella proposta in esame, occorre chiarire che si tratta di norme indicative e non di divieto.

3.14. *Capitolo II.2.b*

3.14.1. È illogico avere una norma per il solo *Staphylococcus aureus*. La si dovrebbe sopprimere oppure, preferibilmente, dovrebbero esservi norme per tutti gli agenti patogeni.

3.15. *Capitolo III, paragrafo 2*

3.15.1. Norme di questo genere debbono essere stabilite tramite misure del Consiglio e non tramite una procedura di Comitato.

3.16. *Capitolo IV, paragrafo 1*

3.16.1. Il capitolo contiene un insieme confuso di salute pubblica e norme qualitative.

3.16.2. Si ribadisce che la protezione del consumatore si realizza nel modo migliore instaurando principi relativi alla buona pratica di fabbricazione (GMP) ed una produzione basata su di un programma di analisi del rischio dei punti critici di controllo (HACCP). Con tale impostazione sono necessari criteri microbiologici per il produttore atti a verificare l'applicazione della GMP.

3.16.3. Solo le cifre relative ai germi patogeni e ai coliformi fecali (44°) sono norme realmente sanitarie, le quali devono essere assolutamente osservate. La proposta deve chiarire maggiormente la distinzione e specificare che la tabella va interpretata in quest'ottica.

3.16.4. Occorre inoltre apportare alla tabella le seguenti modifiche:

- Non tutti i germi patogeni concernono tutti i prodotti. Ad esempio la listeria non riguarda il latte in polvere.
- Il termine «altri agenti patogeni» è troppo vago; è necessario distinguere a seconda del prodotto e del tipo di agente patogeno. Ad esempio la *Yersinia enterocolitica* riguarda il latte pastorizzato ma non il trattamento a temperatura ultra alta (UHT).

3.17. Capitolo IV.1.b

3.17.1. Gli esami organolettici sono norme di qualità e non sanitarie.

3.18. Capitolo V

3.18.1. Nella versione inglese modificare dappertutto «inspection» in «control» per conformità con il testo originale francese.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1990.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti a base di carne⁽¹⁾

(90/C 332/28)

Il Consiglio, in data 21 febbraio 1990, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca» incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Gardner, in data 12 luglio 1990.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 19 settembre 1990, nel corso della 279^a sessione plenaria, con 68 voti favorevoli, nessun voto contrario e 2 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta ha per oggetto le norme sanitarie che riguardano la carne sottoposta a trattamenti di vario genere ed include prodotti quali prosciutto, salame ed altri tipi di salsicce, carni di manzo salate, ecc.

1.2. Il Comitato accoglie in linea di massima la proposta, ma desidera proporre le modifiche che seguono.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Si tratta di un'altra proposta che non include, nei «considerandi» o nel testo, adeguati riferimenti alla

⁽¹⁾ GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 89.